

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 835

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2006

Norme per la sicurezza alimentare

ONOREVOLI SENATORI. - Sono, purtroppo, note le conseguenze dei problemi legati all'alimentazione umana ed animale. Temi essenziali per una politica che voglia garantire una migliore qualità della produzione agricola, nel rispetto di corrette normative sulla sicurezza dei prodotti alimentari.

Sono emersi, infatti, sempre più di frequente nei riscontri delle cronache episodi di frode, adulterazione, sofisticazione e varie forme di contaminazione animale.

Si ricordano, in proposito, le vicende che hanno toccato l'olio d'oliva, il vino, il latte e la carne bovina affetta dal morbo della encefalopatia spongiforme bovina (BSE). A questi fenomeni si è aggiunta la problematica della diffusione degli organismi geneticamente modificati (OGM), realtà che hanno aperto un vivace dibattito sul rapporto tra salute umana e animale vivo.

Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare, del 12 gennaio 2000, ha individuato alcune linee di azione per lo sviluppo della politica europea sulla sicurezza alimentare, tra le quali l'elaborazione di un quadro giuridico migliorato che copra tutti gli aspetti connessi ai prodotti alimentari, secondo un'impostazione che potrebbe essere definita «dai campi alla tavola».

Tra i principi che guidano la politica europea in tema di sicurezza dei prodotti va indiscutibilmente ricordato il principio di precauzione, oggetto di una comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000. Tale iniziativa intende assicurare al consumatore europeo il massimo grado di sicurezza in tema

di prodotti di qualsiasi genere. Un principio che ha trovato numerose applicazioni pratiche proprio nel comparto agroalimentare. Il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 impone alle imprese la responsabilità di immettere sul mercato mangimi e generi alimentari sicuri. Gli operatori del settore alimentare hanno, infatti, la responsabilità di verificare che alimenti e mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare in tutte le fasi (produzione, trasformazione, distribuzione). Tutto ciò comporta un sempre maggiore impegno dei governi per l'attuazione di adeguati piani di sicurezza alimentare.

Nel presente disegno di legge si stabilisce che nell'arco della vigenza del Piano sanitario nazionale 2006-2008, si dia concreta attuazione al capitolo 5 sicurezza alimentare e sanità veterinaria. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definisce uno specifico progetto sulla sicurezza alimentare, la cui attuazione è affidata agli Istituti zooprofilattici sperimentali. Gli oneri per il progetto, di durata triennale, sono fissati in 20 milioni di euro per annualità, da ripartirsi tra i menzionati Istituti zooprofilattici sperimentali secondo modalità individuate in sede della citata Conferenza permanente, tenuto conto dell'esigenza di garantire una omogenea attuazione del Piano sull'intero territorio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Progetto triennale
sulla sicurezza alimentare)*

1. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il periodo di vigenza del Piano sanitario nazionale 2006-2008, ai fini di dare concreta attuazione al capitolo 5, la sicurezza alimentare e la sanità veterinaria, definisce uno specifico progetto sulla sicurezza alimentare, la cui attuazione è affidata agli Istituti zooprofilattici sperimentali.

2. Gli oneri per il progetto, di durata triennale, sono stabiliti in 20 milioni di euro per annualità, da ripartirsi tra i menzionati Istituti zooprofilattici sperimentali secondo modalità individuate in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione le Province autonome di Trento e di Bolzano che tengano conto dell'esigenza di garantire una omogenea attuazione del suddetto obiettivo del Piano sull'intero territorio nazionale.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 20 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono au-

mentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.